

Publicato il 17/06/2024

**N. 12273/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 10254/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10254 del 2018, proposto da Giuseppe Bernardini, Ermenegildo Bernardini, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Regoli, Alessandro Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Via Germanico n. 12, presso lo studio dell'avvocato Anna Regoli;

***contro***

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove 21;

***nei confronti***

Ufficio Condono Edilizio di Roma Capitale, non costituito in giudizio;

*per l'accertamento*

del silenzio assenso sulla domanda di condono presentata in data 7 agosto 1986;

e per il risarcimento dei danni derivanti dal silenzio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Premesso che i ricorrenti hanno riferito le seguenti circostanze:

- la “Signora Maria Scarpellini, quale usufruttuaria ed esercente la potestà genitoriale sui figli all'epoca minori Giuseppe ed Ermenegildo Bernardini, in data 7.8.1986 presentava al Comune di Roma domanda di concessione edilizia in sanatoria per l'immobile sito in Roma Via di Tor Pagnotta n. 337”;
- “la madre dei ricorrenti ha ottemperato sin dal 7.8.1986 al deposito della documentazione necessaria alla definizione della domanda di condono”, nel mentre le successive “richieste integrative fanno riferimento a documentazione priva di sostanziale utilità ai fini della definizione del procedimento”;

Premesso altresì che i ricorrenti hanno denunciato che, ai sensi “dell'art.

35 comma 18 della L. 47/85, il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria decorre dalla data nella quale è stata depositata la documentazione completa”, sicché, nel caso di specie, “ferma restando l’illegittimità delle ulteriori richieste avanzate da Roma Capitale, ... è comunque decorso il termine di 24 mesi dall’ultima richiesta di integrazione della documentazione, con conseguente formazione del silenzio assenso”;

Rilevato che Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

Considerato che:

- con nota in data 8 maggio 2013 Roma Capitale ha chiesto ai ricorrenti di provvedere al deposito di documentazione fotografica in originale, che “mostri l’immobile in maniera dettagliata dall’interno e dall’esterno”, nonché di un’apposita relazione in cui si “dichiari che l’abuso non ha compromesso la staticità dell’immobile”;
- con successiva nota in data 5.9.2013 l’Amministrazione comunale ha contestato ai ricorrenti il mancato deposito della predetta “*documentazione obbligatoria*” ed ha quindi comunicato il preavviso di rigetto della domanda di condono;
- i ricorrenti non hanno dimostrato di aver compiutamente adempiuto alle richieste istruttorie dell’Ente (si rinvencono in atti poche fotografie dell’immobile, da cui non è dato evincere la sua puntuale consistenza, e comunque non vi è alcuna allegazione che dimostri l’avvenuta presentazione della “relazione di staticità”), né hanno addotto puntuali argomenti atti a contestare l’irrilevanza dei documenti in questione;
- tra i documenti allegati alla istanza di sanatoria è indicata la ricevuta di versamento dell’oblazione, ma non la prova del pagamento degli oneri

concessori;

Considerato altresì che *“nell'eccezionale sistema del condono edilizio, di cui all'art. 35, comma 18, l. n. 47/1985, il termine biennale, previsto ai fini della formazione del silenzio-assenso, non decorre se la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria, nonché nel caso in cui non sia stata completamente pagata l'oblazione”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.2.2023, n. 1826); *“Per la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio è necessario il pagamento dell'oblazione, degli oneri concessori e la domanda completa della documentazione”* (Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 22.11.2022, n. 1209);

Ritenuto che, nel concreto caso di specie, la carenza della documentazione necessaria ai fini del rilascio del condono impedisce la formazione del silenzio assenso sulla istanza del 7.8.1986;

Ritenuto che:

- in ragione delle anzi dette mancanze il silenzio assenso non si sia formato;
- trattandosi di carenze documentali imputabili alla parte ricorrente, stante la legittimità del provvedimento gravato, non siano ravvisabili i presupposti per ravvisare la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione;
- conseguentemente il ricorso debba essere rigettato;
- la particolarità delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore

Luca Pavia, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Silvio Giancaspro**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**